



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione
dell'Alta Corte di Giustizia, ha pronunciato
la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di S. E.
il prof. Ludovico Mortara fu Marco Felio,
nato a Mantova il 16 aprile 1855, Primo
Presidente della Corte di Cassazione di Ro-
ma, Senatore del Regno.

Denunciato

pel reato di cui all'art. 145 del codice pen-
ale, per avere, nel giugno 1918, in qualità di Pri-
mo Presidente della Corte di Cassazione di Ro-
ma, ordinato il passaggio in archivio di
un ricorso inoltrato, ai sensi del N. 1 dell'ar-
ticolo 783 c. d. proc. civile, da Pomi Gressa,
moglie del denunciante Pietra Ernesto.

Adita la relazione del Commissario dele-
gato Senatore Petrella.

Ha considerato che il Signor Ernesto Pietra
fu Giuseppe, con esposto del 12 aprile 1919, rati-
ficato il 12 seguente maggio, diretto « all'uf-
ficio di Presidenza del Senato del Regno » de,

nuncio S. E. il Senatore Ludovico Mortara, Pri-
mo Presidente della Corte di Cassazione di
Roma « pel reato di cui all' art. 145 del co.
dice penale, con l' aggravante della recidiva
e del fine privato, per avere con abuso del
suo ufficio ordinato, nel giugno 1918, il pas-
saggio in archivio del ricorso inoltrato, ai
 sensi del N. 1. dell' art. 783 p. c., dalla moglie
di esso denunziante, Ceresa Pomini, il 29
agosto 1917 alla Cassazione di Roma, rite-
nendo che tale ricorso era la ripetizione
di quello che esso Pietra inoltrò alla stes-
sa Cassazione in febbraio 1914, sul quale
era già intervenuto un giudicato, mentre
ciò non è vero, perché il ricorso di esso
Pietra era contro la 1.ª sezione della Corte
di Appello di Genova, che emise le senten-
ze 21 luglio, 31 agosto e 12 settembre 1913 nel-
le persone dei Signori che lo sottoscrissero
Spingardi, Pinna, Gallotti e Pignolo, Nicol-
gi e Gallotti, il ricorso della Pomini invece
era contro la 2.ª sezione della detta Corte di
Appello, che emise la sentenza 2 febbraio 1917
in giudizio di revocazione, nelle persone
che la sottoscrissero, cioè dei Signori Na-
tellis, Pittatore, Tortora, Martorelli e Malc.,
Aggiungerà, il denunziante Pietra, dovere
il Mortara rispondere d' ingiuste pressioni
fattegli fare a mezzo del Cancelliere della Cor-
te di Cassazione con richiesta di denaro per
la carta bollata per un atto « immune da ogni
onere » e che l' operato del Presidente Morta-
ra era stato compiuto per interesse privato,
consistente nell' evitare alla Corte un lavoro
molto serio ed abbondante. Nel confermare la
denuncia il sig. Pietra produsse sei lettere
ed una cartolina postale a lui dirette dal

suo avvocato in Roma, sig. Virucenzo Liguori;
delle quali lettere una sola fu scritta il
17 luglio 1918, e tutte le altre, compresa la
cartolina, sono del 1914, e quindi si riferi-
scono al ricorso che il Pietra in nome pro-
prio presentò nel febbraio detto anno 1914, e
in esso l'avvocato consiglia il sig. Pietra
ad inviare lire trenta, o almeno L. 3.66,
alla Cancelleria della Corte di Cassazione per
la carta bollata su cui deve scriversi la sen-
tenza.

Ha considerato che del ricorso del sig. Pietra
del 1914 non accade di occuparsi, perocché
su di esso la Corte pronunciò, secondo pre-
scrive la legge di rito civile, la prescritta sen-
tenza; e ciò è accertato dallo stesso denun-
ziante, e riferito dall'avvocato sig. Liguori
segnatamente nella lettera del 2° maggio 1914,
ed infine è confermato dalla raccolta depo-
sizione del Cancelliere della Corte di Cassazione;
sicché il procedimento giudiziale sul ricorso
del sig. Pietra ebbe definitivamente termine
ad normam juris.

Che rispetto al ricorso prodotto in nome
della sig. Pomini, al quale si assegna la
data 23 agosto 1917, è da notare che esso man-
cherebbe di serio fondamento pure se volesse
l'esame arrestarsi alla Denunzia, e alla lette-
ra dell'avvocato del 17 luglio 1918, imperocché,
secondo l'intendimento del denunziante signor
Pietra, l'atto arbitrario compiuto dal Presiden-
te Mortara non potrebbe consistere che nello
avere egli, con abuso d'ufficio, sostituendosi
alla Corte di Cassazione, emesso il provvedimento
che ordinava il passaggio degli atti all'ar-
chivio, e questa, che è una semplice asserzio-
ne del ricorrente, avrebbe riscontro nella lette-

ra dell'avvocato del 11 luglio 1918 da essa
Pietra prodotta. Ora il vero è che in que-
sta lettera l'avvocato, rispondendo al signor
Pietra, dice precisamente così: « sono anda-
to alla segreteria della Corte di Cassazione, ga-
binetto, ed ho saputo che il ricorso della si-
gnora Pomini è stato messo agli atti, per
non potersi provvedere. È veramente caro si-
gnore esso, fatto dalla Pomini, è ripetizione
di quello fatto da lei, su cui fu emesso un
provvedimento », sicché le trascritte frasi del-
la lettera, non soltanto accertano che l'av-
vocato non apprese la notizia, attingendola
alla Cancelleria della Corte, fonte ufficiale
e sicura, ma avendola da un qualche fun-
zionario del gabinetto presidenziale, ma, quel
che più monta, accertano che sul ricorso
non potette provvedersi, il che significa che
non vi fu emesso dal Presidente della Corte
veruno di quei provvedimenti che sono pre-
veduti dal codice di proc. civile, e però non
esisterebbe, neppure materialmente, il denun-
ziato atto arbitrario.

Ma questa Commissione, senza fermarsi al-
la denuncia del signor Pietra e alla lettera del
l'avvocato, ha voluto fare anche più luce
sul contenuto della denuncia, ed ha, con docu-
menti, potuto accertare che nel 1917 un ricorso
per l'autorizzazione all'esperimento dell'azio-
ne civile ai termini dell'art. 783 cod. p. c. fu
inviato alla Corte di Cassazione dalla signora
Pomini, accompagnato da una lettera del ma-
rito sig. Pietra, e il Primo Presidente della Cas-
sazione, con nota 13 aprile detto anno 1917, pre-
gava il Procuratore del Re del tribunale di Ge-
nova di chiamare i coniugi Pietra e Pomini
e restituire a costei il ricorso, perché non re-

datto sulla prescritta carta bollata „ facendole
„ notare che essa erroneamente fa richiamo
„ all' art 20 n. 34 della vigente legge sul bollo, che
„ non può riferirsi al ricorso da lei avanzato,
„ ricorso che sia definito con regolare sentenza
„ del magistrato, e di restituire al sig. Pietra
la lettera minacciosa che accompagnava il
ricorso, facendogli severo richiamo al rispetto
„ dovuto ai funzionari dell'ordine giudiziario.
La restituzione del ricorso puntualmente av-
venuta, è però nessun provvedimento potette
darsi dal magistrato su di esso.

Trascorso parecchio tempo il Ministro di
Grazia e Giustizia, con nota 11 giugno 1918, scri-
vera al Primo Presidente della Corte di Cassazione
„ che il sig. Pietra, il quale ha avanzato numero,
„ si ricorsi a questo Ministero, riconosciuti tut-
„ ti destituiti di fondamento, insiste ora per,
„ che sia fatto pervenire a cotesta Eccma Corte
„ l'acclusa di lui istanza allegata ad uno dei
„ ricorsi stessi. Lo scritto del sig. Pietra del
20 agosto 1917, esteso su carta non bollata, di
ben quindici pagine, inviato dal Guardasigilli
alla Corte di Cassazione, è intitolato a Ricorso
„ extragiudiziale contemplato dall' art 20 n. 34 della
„ vigente legge sul bollo, che s' inoltra da Pietra
„ Ernesto per conto e nell' interesse della pro-
„ pria consorte Pimini Teresa per essere auto-
„ rizzata ad esercitare l'azione civile contro i
„ Consiglieri della 2^a sezione della Corte d' Appello
„ di Genova ecc e termina (il che non è superfluo
„ notare) con queste parole „ Modo pratico per
„ ridurre il presente foglio per meglio leggerlo.
„ Avendo innanzi a sé il presente piegato con
„ la 1^a pagina di fronte, si tagli alla base in due
„ parti eguali la parte sottostante nello stato
„ di piegatura in cui verrà a trovarsi, la si

„ introduca fra la pagina IV e XIII, si tagliino
„ poi i due fogli che resteranno chiusi a destra
„ e si avra' un fascicolo da sfogliarsi come
„ un libro. „ Questo fascicolo conservato nell'ar-
chivio della Corte di Cassazione, e che non diede
luogo ad verun provvedimento presidenziale, sa-
rebbe il ricorso della sig.^a Pomini, materia del-
la Denunzia fatta contro il Senatore Mortara,
ricorso indicato in questa, per errore mate-
riale, con la data 29 invece che 20 agosto 1917.
Ciò rilevato in fatto, questa Commissione con-
sidera che dal raffronto del fascicolo ricorso,
di cui si è ora accennato, con la nota presiden-
ziale del 23 aprile 1917, con la quale si faceva,
pel tramite del Procuratore del Re del tribuna-
le di Genova, restituire alla Pomini il ricorso
prodotto in quel tempo, risulta che il ripetuto
fascicolo ricorso è viziato dallo stesso errore
di scritturazione in carta non da bollo, che
travagliava il precedente ricorso, e quindi co-
me questo fu restituito, senza dar luogo a
provvedimento giudiziale; così avrebbe dovuto
essere restituito anche il secondo ricorso, se
non che non essendo stato quest'ultimo invia-
to alla Corte dalla parte interessata, ma dal
Guardasigilli, non era il caso di restituirlo
alla Pomini, e quindi fu conservato nell'ar-
chivio di Cancelleria, senza, molisi ripetere,
dar luogo a verun provvedimento del Primo
Presidente in esplicazione delle sue alte fun-
zioni di giudice. Da ciò segue che manca as-
solutamente il fatto (il provvedimento arbitrario
cioè) che dovrebbe costituire il materiale del reato.
A spiegare poi la persistenza del sig. Prota
nel Denunziare, mette bene tener presente ciò
che dice il Guardasigilli nella nota del 18 giu-
gno 1918 nella parte di esso letteralmente tra-

scritta di sopra, i numerosi ricorsi del sig. Pietra
 inviati alla Procura Generale della Corte di Cas-
 sazione, di cui è parola nella deposizione del
 Cancelliere della Corte, il modo, o meglio la for-
 ma, eccezionale che il Pietra ha creduto dare
 al fascicolo ricorso inviato dal Guardasigilli
 alla Corte, forma di cui si è a bello studio
 poco sopra trascritta la configurazione datale
 dal sig. Pietra; e finalmente la esortazione
 che a costui fa l'avvocato nella lettera 11 lu-
 glio 1918, scrivendogli « che non era (esso Pie-
 tra) quotato genericamente nella Corte di Cassa-
 zione, ritenendolo fucinatore di lunghi, grossi,
inutili ricorsi » e concludendo « disponga sem-
 pre di me come amico ed avvocato, e accetti
 il mio fraterno consiglio: viva felice con la si-
 gnora e figli, e non pensi a far ricorsi ».
 Per tali motivi -

Visto ed applicato l'art. 17 del regolamento
 giur. del Senato.

Sulle conformi conclusioni del P. M.
 La Commissione dichiara non farsi luogo
 a procedimento a carico dell'On. Senatore
 Ludovico Mortara perché il fatto a lui attri-
 buito non costituisce reato.

Così deciso in Roma addì 9 luglio 1919.

Cafary	"	Cafary
Berla	"	Raffaele Berla
Petralla	"	Giuglielmo Ugo Petralla
Castiglioni	"	Castiglioni
Capolotto	"	Capolotto
Sandrelli	"	Carlo Sandrelli
Di Vico	"	Di Vico Pietro

Fontana Cane